



V. Valzoni
P

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2021/CA
Allegati: 1

Roma, 02 FEB. 2021

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA
(Rif. Prot. 100/2021 del 7.01.2021)

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

mailto: ufficiostudi@consigionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Perugia – Quesito in materia di debenza o meno del diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), nel caso di certificazione dell'ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c., nonché sulla materia connessa della configurabilità o meno della notificazione dell'atto di precetto come attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell'ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 480, 2° comma, c.p.c.

Con riferimento alle materie indicate in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP chiede se:

- 1) l'Ufficio NEP debba percepire il diritto di certificato ex art. 273 D.P.R. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per "il rilascio dell'attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso" quando la notifica viene eseguita dall'avvocato;

2) la notifica dell'atto di precetto possa essere configurata come "attività appartenente alla competenza funzionale esclusiva inderogabile dell'ufficiale giudiziario, qualora il precetto notificando contenga la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale, nonché la certificazione correlativa dell'ufficiale giudiziario ex art. 480, 2° comma, c.p.c. ..."

Sulla materia, questa Direzione generale è già intervenuta da tempo con circolare prot. n. 6/325/035/CA del 25 febbraio 2005 (All. 1), alla quale ci si riporta integralmente per i contenuti di principio, evidenziando che "l'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (**"Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"**), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma)."

Nello specifico, la suddetta circolare chiarisce che "va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, **non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici** (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), **né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari**, spettante ope legis al cancelliere."

La stessa ratio va posta per l'esclusione della generale competenza in capo all'ufficiale giudiziario a certificare che la trascrizione del titolo esecutivo stragiudiziale nell'atto di precetto corrisponde esattamente all'originale del titolo stesso, se il predetto atto di precetto deve essere poi notificato in proprio dall'avvocato precettante.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ne consegue che non è possibile per l'avvocato precettante richiedere all'ufficiale giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all'originale del titolo esecutivo

stragiudiziale, ex art. 480, 2° comma, c.p.c. al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. modd. e integr. e ciò in ottemperanza alla normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 D.P.R. n° 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell'ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall'ufficiale giudiziario, e per la quale percepirà solo il diritto di certificazione di conformità ex art. 273 D.P.R n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all'originale del titolo stesso (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/209/03-1/2009/CA del 9/02/2010).

Si invita, pertanto, a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente dell'Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi



ALL. 1

Hai cercato:

data di firma: Anno 2005 > febbraio 2005

[Torna indietro](#)

Circolare 25 febbraio 2005 - Competenza dell'ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica

25 febbraio 2005

Prot. n. 6/325/035/CA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

e, p.c.
ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A - FAX N. 06/66598265

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'attività degli Uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari"), il quale statuisce che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario "senza alcuna limitazione", come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Segreteria -, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.

In linea con quanto esplicitato dalla Circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con

l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 ("Testo Unico sulle spese di giustizia"), il quale statuisce che "Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n° 488/1999 [1]. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario precedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'allegato 7 di cui all'art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'art. 125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario.

Stante la rilevanza dell'evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa relativa alla materia di cui trattasi, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente circolare negli Uffici NEP dei distretti di competenza, per la puntuale applicazione della stessa nella relativa attività d'istituto.

Roma, 25 febbraio 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

nota 1

L'indicazione contenuta nel primo periodo di questo capoverso è da ritenere superata ai sensi della circolare della Direzione generale del personale e della formazione prot. n. 6/1200/035/2007/CA del 27 luglio 2007, penultimo capoverso della nota.

In proposito, cfr. nota prot -VI DOG/1210/03-1/2012/CA del 18 maggio 2012, esplicitativa in materia dell'attuale orientamento dell'amministrazione centrale.

Legislazione

- o Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115